

## Un primo passo sulla via del riconoscimento giuridico dei principi contabili di bilancio

### Premessa: Definizione e scopi

Bilancio è espressione nota ed usata in molte discipline ed assume significati diversi, talvolta orientati a «complessi normativi», come ad esempio il bilancio dello Stato, talaltra a figure economico-aziendali, ovvero economico-generalì. Con riferimento all'impresa, con esso la dottrina economico-aziendale intende il «rendiconto generale d'esercizio» come «sistema di valori», composto di due parti: lo stato patrimoniale ed il conto economico, l'uno riportante i «livelli» caratteristici del sistema aziendale, l'altro i «flussi reddituali»; l'uno e l'altro convergenti nel principio di «concordanza finale».

«Bilancio d'esercizio» indica una speciale categoria di bilanci, riferita ad un periodo breve (l'esercizio) della vita dell'azienda. La divisione in intervalli di tempo del fluire continuo dell'attività aziendale si basa su procedimenti aritmetici, nei quali il passaggio dal «continuo» al «discreto» avviene attraverso inevitabili scelte «soggettive» di cui esegue il calcolo. A tutti è noto che nell'istante di tempo in cui termina un periodo ed inizia il successivo, ci s'imbatte in operazioni in corso, oggettivamente non attribuibili né all'uno né all'altro esercizio: ecco, quindi, la necessità di scelte «salomoniche», inevitabilmente soggettive ed approssimate con le quali si spezzano artificialmente le operazioni, imputandone parte all'uno, parte all'altro periodo. Tali «fratture» danno origine alle «valutazioni» di bilancio.

È ormai pacifico nella dottrina economico-aziendale (un po' meno nelle altre...) che i criteri di tali valutazioni possono mutare secondo le informazioni che si desidera trarre dal bilancio, il che significa che, in presenza di fini conoscitivi diversi, vi saranno altrettanti diversi criteri di valutazione e, in definitiva, altrettanti diversi bilanci tutti «egualmente attendibili».

Questa concezione, che a taluni può ancor oggi sembrare «rivoluzionaria», è invece assai antica e nota sia in economia aziendale, ad opera soprattutto di Gino Zappa, sia in economia generale. In quest'ultima, ci piace ricordare quanto scrisse Maffeo Pantaleoni all'inizio del secolo<sup>1</sup>: dopo aver esaurientemente dimostrato, anche con esemplificazioni inoppugnabili, la molteplicità di fini per i quali poteva essere redatto un bilancio e la conseguente molteplicità di mezzi per raggiungere tali

---

<sup>1</sup> M. PANTALEONI, *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato*, in *Erotemi di Economia*, Bari, Laterza, 1925, vol. II, pp. 199 e segg.

fini, illustra la vasta gamma di tipologie d'impresa (già) allora esistenti sul mercato e perviene alla conclusione che «il medesimo complesso di diritti costituenti un patrimonio, non solo può, ma deve ricevere attribuzioni di valore diverse, a seconda del fine della valutazione: fine di cui lo spostamento agisce come agisce sulla proiezione di un paesaggio lo spostamento della posizione dell'osservatore».

L'allora vigente Codice di Commercio non riscuoteva il consenso di Pantaleoni che, al contrario, ne rilevava la "manchevolezza", pur essendo dell'avviso che nel futuro le cose sarebbero andate ancora peggio «...Ma c'insegna soprattutto quanto sia difforme dalla realtà delle cose, il progetto di rendere uniformi i metodi di valutazione di tutti i bilanci di Società anonime e anche quello di suddividere le attività e passività in categorie uniformi. Eppure a questo tendono commercialisti e ragionieri, e non è escluso che un dì o l'altro una qualche legge consacri, cioè renda obbligatoria, anche questa sciocchezza, come se ne sono imposte per legge tante altre».

## 1. I principi contabili

La molteplicità dei fini per i quali viene redatto un bilancio, impone di ricorrere a classificazioni atte a fornire sistematicità alla trattazione. A tutti è nota la distinzione tra fini ordinari e straordinari: questi ultimi sono connessi con eventi eccezionali, quali la cessione dell'azienda, la liquidazione per stralcio, le varie forme di concentrazione, ecc.: ai primi, invece, viene attribuito il compito di determinare il «capitale di funzionamento» ed «il risultato economico del periodo». Non occorre dilungarsi sull'estrema difformità dei criteri di valutazione applicabili a tali diverse categorie; basti pensare che una medesima posta di bilancio può avere valore positivo, nullo o negativo a seconda del fine per il quale è valutata. Per esempio la voce «oneri pluriennali» può essere di entità positiva (e rilevante) nel capitale di funzionamento, ma deve essere annullata in sede di liquidazione.

Come meglio vedremo in seguito, anche nell'ambito del medesimo fine «ordinario» del bilancio d'esercizio, esistono tali e tante differenziazioni di scopi che risulta veramente assurdo il tentativo di imbrigliare tutta la materia in rigidi schemi legislativi, che, nell'illusione di poter prevedere e quindi regolamentare tutte le fattispecie possibili, si dilungano in minuziose descrizioni, cadendo poi miseramente in quei casi che inevitabilmente sfuggono alle previsioni.

Con saggia decisione, il legislatore italiano del 1942, in materia di bilancio, ha disegnato un «quadro di riferimento», dettando soltanto i fini che riteneva dovesse informarne la stesura, senza entrare in particolari valutativi, ma fissando dei semplici limiti, al di sopra dei quali le scelte dell'imprenditore devono essere adeguatamente motivate (cfr. art. 2425 u.c. del codice civile). All'interno del suddetto

«quadro di riferimento», l'operatore economico non è, però, abbandonato a se stesso: la dottrina economico-aziendale e la pratica professionale hanno elaborato delle metodologie di comportamento, atte ad orientare l'imprenditore nelle scelte.

A nostro avviso, il legislatore civile, nei decenni successivi all'emanazione del codice, non ha invertito la tendenza soprarichiamata: prova di ciò è da ricercarsi negli art. 4 e 10 del DPR 31 marzo 1975 n. 136: il primo prescrive l'obbligo per le società di revisione di rilasciare la certificazione solo se il bilancio è redatto secondo «corretti principi contabili»; il secondo attribuisce alla CONSOB il potere di raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile della società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Collegio nazionale dei ragionieri.

In effetti la CONSOB, con delibera n. 1079 dell'8 aprile 1982, ha indicato i principi contabili predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Collegio dei ragionieri come principi di riferimento per la certificazione dei bilanci ed il controllo contabile delle società.

Per i casi non contemplati da essi, la CONSOB ha disposto il riferimento ai principi internazionali dello IASC.

A questo punto, a nostro avviso, malgrado l'opposto parere espresso da alcuni, i principi contabili emanati dai suddetti Ordini professionali sono divenuti parametro di «riferimento obbligato» per l'interprete della normativa in materia di bilancio. Chi è contrario ad una simile interpretazione sostiene che in tal modo il legislatore avrebbe rinunciato ad emanare norme in materia di bilancio, delegando a ciò altri soggetti e che tutto questo sarebbe in contrasto con il sistema normativo italiano. Probabilmente l'intera questione si basa su di un equivoco: quando l'art. 1176 del codice civile impone al debitore di adempiere l'obbligazione usando «la diligenza del buon padre di famiglia», non ha sentito il bisogno di codificare analiticamente le modalità di esplicazione di tale diligenza. Analogamente, nel dettare norme circa l'esecuzione dell'opera nel contratto d'appalto, l'art. 1662 c.c. usa l'espressione «a regola d'arte», ma non specifica quali caratteristiche debbono sussistere nell'opera affinché possa essere definita «a regola d'arte»: viene lasciato agli «esperti» il giudizio su tutto ciò.

Il DPR 136/75, nel parlare di «corretti principi contabili», si è comportato nel medesimo modo, individuando, però, nella CONSOB e negli Ordini professionali, gli «esperti» ai quali demandare il riconoscimento di quali siano i comportamenti consoni a tali principi.

L'equivoco è stato a nostro avviso favorito dal fatto che, mentre nessuno, che non sia un esperto in costruzioni edilizie o in meccanica, oserebbe dissertare su come vada costruito un fabbricato od una catena di montaggio, molti si ritengono

autorizzati a dettare regole economiche od economico-aziendali, pur senza la benché minima preparazione in materia.

## **2. Segue: il principio di competenza economica e quello di prudenza nei bilanci previsti dal codice civile e dalla legge tributaria**

Molto si è detto e scritto sull'annosa questione del «doppio binario»: al solo scopo di «fare il punto» della situazione, riassumiamo i termini del problema. Nel previgente DPR 597/73 l'art. 52, indicava quale reddito d'impresa (evidentemente a fini fiscali e quindi reddito «imponibile» d'impresa) «gli utili netti conseguiti determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni...». Il successivo art. 74 recitava: «I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti».

Le conseguenze di tale normativa sono ormai arcinote: in tutti i casi nei quali la legge tributaria consentiva di dedurre nel calcolo del reddito imponibile oneri non previsti dai «corretti principi contabili», il contribuente si trovava nell'imbarazzante posizione di dover scegliere tra la violazione dei principi e la rinuncia ai benefici tributari.

Con l'avvento del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, a nostro avviso, le cose sono cambiate in modo sostanziale.

Come abbiamo avuto occasione di sostenere in un nostro precedente scritto<sup>2</sup> alcuni articoli di tale decreto (soprattutto il 54 ed il 67) tendono espressamente a facilitare la contabilizzazione di taluni componenti di reddito secondo le corrette regole della ragioneria, pur consentendone l'imputazione per fini meramente fiscali con modalità estranee ai principi contabili. Il definitivo riconoscimento della validità del cosiddetto «doppio binario» si ha con l'art. 75, a nostro avviso fortemente innovativo rispetto al previgente art. 74 del DPR 597/73: infatti, al comma n. 4 prevede espressamente la deducibilità dei componenti negativi «non imputabili al conto dei profitti e delle perdite» ma «deducibili per disposizioni di legge». A nostro avviso sono «non imputabili» al conto economico tutte quelle voci che, direttamente o indirettamente, contrastano con i corretti principi contabili statuiti dalla commissione

---

<sup>2</sup> Cfr. GIANFRANCO CAPODAGLIO, *Il nuovo bilancio d'esercizio*, in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», n. 5 e 6, 1987.

paritetica degli Ordini professionali, della quale abbiamo precedentemente parlato. Essendo tali principi entrati nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la soprari-chiamata decisione della CONSOB (a ciò delegata da un decreto del Presidente della Repubblica), a nostro avviso sono vincolanti (erga omnes e quindi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione), tranne nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Il redattore del bilancio d'esercizio, pertanto, dopo l'entrata in vigore del T.U. delle imposte sui redditi ed alla luce del complesso di norme che regolano la materia, dovrà attenersi nelle valutazioni a quanto è previsto nei «principi contabili»: ove la legge tributaria imponga o consenta deroghe a tali principi, egli non dovrà tenere conto nella compilazione del bilancio d'esercizio, ma provvederà a rettificarne il risultato nella redazione della dichiarazione dei redditi con apposito prospetto di raccordo.

### **3. Alcune fattispecie**

Oltre al fenomeno degli ammortamenti anticipati, che è stato l'unico a formare oggetto di attenzione nella dottrina e nella pratica a causa delle note vicende giudiziarie, esistono a nostro avviso altri casi di componenti negativi di reddito ammessi dalla legge tributaria, ma non sempre compatibili con i «principi contabili». Ad esempio, gli accantonamenti per rischi su crediti sono ammessi dall'art. 71 del T.U., entro una misura massima, indipendentemente dall'effettiva esigibilità dei crediti ai quali si riferiscono: è ovvio, però, che nel caso in cui il rischio sia inesistente, nessun accantonamento è consentito nel bilancio civilistico, onde non ledere l'interesse legittimo dei soci alla corretta determinazione del risultato economico.

Nulla vieta, però, di operare ugualmente la deduzione dal reddito imponibile attraverso il prospetto allegato alla dichiarazione.

Esiste un'altra importante questione, circa la valutazione delle rimanenze di magazzino: l'art. 59, quarto comma, determina il valore minimo al quale si possono valutare le rimanenze finali, pari al valore normale medio nell'ultimo trimestre dell'esercizio, se inferiore al costo determinato col metodo «lifo improprio», previsto nei commi precedenti. Orbene, il codice civile, all'art. 2425 n. 2), indica, quale parametro da confrontare con il costo, il valore desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio: è questo un concetto assai diverso da quello tributario, essendo rivolto piuttosto al futuro, anziché al passato. È quindi possibile che la media dei prezzi di un determinato bene in rimanenze, calcolata nell'ultimo trimestre dell'esercizio, sia inferiore al valore desunto dall'andamento del mercato alla chiusura. Essendo ormai generalmente riconosciuto che l'amministratore non può ridurre «ad libitum» il valore delle rimanenze al di sotto dei valori indicati dal codi-

ce, risulterà un reddito imponibile inferiore al reddito d'esercizio. Anche in questo caso a nostro avviso sarà possibile raccordare extracontabilmente i due importi.

Del tutto analoghe sono le possibilità relative all'applicazione dell'art. 61 (valutazione dei titoli) e 72 (accantonamento per rischi di cambio): anche in quest'ultimo caso, infatti, la norma fa riferimento al corso dei cambi nell'ultimo mese dell'esercizio, corso che può essere ben inferiore a quello del momento in cui si opera la valutazione, per la qual cosa, un accantonamento a fondo rischi risulterebbe civilisticamente scorretto.

#### **4. Un probabile passo indietro: la legge delega per l'attuazione delle direttive comunitarie**

Il 21 marzo 1990 la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega per l'attuazione delle direttive comunitarie: il provvedimento, da tempo atteso, rende più vicina l'emanazione dei decreti delegati, dei quali giace da tempo un progetto pressoché completo<sup>3</sup>.

Il testo della legge delega, conosciuto da pochissimo tempo e quindi ad una prima lettura, suscita perplessità in alcuni punti, soprattutto quando, evidentemente come «compromesso» fra opposte esigenze, detta uno dei principi che dovranno dirigere ed informare i decreti delegati.

Tale principio è così formulato (art. 1 lettera d): «assicurare nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria».

La norma potrebbe contenere una vistosa contraddizione: dapprima fissa la regola (da più parti auspicata) dell'*autonomia* delle norme tributarie rispetto a quelle «civilistiche»; prevede, poi, che le voci del conto economico possano essere «influenzate» dalle disposizioni tributarie: non resta che sperare che la relazione governativa al progetto di legge suggerisca un'interpretazione che consenta di fugare tale dubbio!

---

<sup>3</sup> Cfr. GIANFRANCO CAPODAGLIO, *Il nuovo bilancio d'esercizio* cit.